

L'Assessore

11:03 26 SET 2017

A01000 3535

Data 31/09/2017  
Prot. 653/SAN  
Class. 1.50.40, 17/2017C/SAN, 20


Al Gruppo Consiliare  
Movimento Cinque Stelle  
c.a. Consigliere Davide Bono

Consiglio Regionale del Piemonte



A00034776/A0300C-01 26/09/17 CR

CL 02-18-01/1300/2016/X



Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte  
c.a. Mauro Laus

Al Presidente della  
IV Commissione consiliare  
c.a. Domenico Ravetti

LORO SEDI

**OGGETTO:** Interrogazione ordinaria indifferibile e urgente a risposta orale n. 1300. Procedure di stabilizzazione per il personale precario e atipico nelle aziende sanitarie piemontesi.

In riferimento all'interrogazione consiliare n. 1300 del 09/10/2016 relativa alla situazione del personale precario e atipico operante presso le aziende Sanitarie piemontesi, si riscontra quanto segue.

La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 21-4874 del 10/04/2017 ha provveduto a recepire l'accordo relativo al lavoro precario ed alle politiche assunzionali per il personale dell'Area Comparto, sottoscritto il 10/03/2017 con le OO.SS. aventi titolo afferenti alla suddetta area di contrattazione, con il quale sono state date indicazioni operative alle Aziende in materia. In particolare, le Aziende del SSR sono tenute a predisporre un piano triennale di fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997, al fine di assicurare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento del servizio, curando, altresì, che le assunzioni contribuiscano al miglioramento dei tempi d'attesa. Lo stesso Accordo prevede, inoltre, che le ASR avvino le procedure di stabilizzazione del personale precario, rientrante nelle tipologie per le quali la legge lo consente, necessario per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno stabile ed ordinario.

Giova, infine, ricordare che il D. Lgs. n. 75/2017, modificando ed integrando il D.lgs. n. 165/2001, ha innovato in materia di lavoro flessibile all'art. 6, ponendo restrizioni al ricorso a tali forme di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche alle Aziende del SSN, che, pertanto, dovranno, nella predisposizione del proprio piano triennale di fabbisogno del personale, tenerne nel debito conto.

Restando a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

RB